

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1344)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CORONA)

e col **Ministro del Commercio Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1965

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 28 aprile al 27 ottobre 1967 avrà luogo a Montreal, in occasione delle celebrazioni del 1° centenario dell'indipendenza del Canada, un'Esposizione Universale dal tema: « L'uomo ed il suo mondo ».

L'Esposizione, secondo gli intenti dei suoi organizzatori, dovrà costituire « una grande sinfonia dell'uomo, composta nella lingua universale dello spirito e che concretizzi i bisogni, le realizzazioni e le aspirazioni di tre miliardi di esseri umani ».

In analogia con quanto è avvenuto con la manifestazione di Bruxelles del 1958, l'Esposizione Universale di Montreal avrà come motivo principale quello di portare all'attenzione del mondo, attraverso un confronto diretto, il progresso civile conseguito in questi ultimi anni dai Paesi partecipanti.

Il Governo italiano, come del resto hanno già fatto tutti gli altri Paesi europei, ha deciso di dare, e lo ha già comunicato per le vie diplomatiche, la propria adesione all'invito rivoltagli dal Governo canadese di partecipare a questa grande manifestazione.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

Il provvedimento prevede:

lo stanziamento, in tre esercizi finanziari consecutivi, della somma complessiva di lire 2 miliardi necessaria per affrontare

le spese per assicurare la nostra partecipazione;

la creazione di un Commissariato italiano per l'Esposizione;

le modalità di nomina, i poteri e le attribuzioni del Commissario generale che dovrà rappresentare il Governo italiano, per tutto quanto concerne l'Esposizione, sia in Italia che all'estero;

le modalità per l'assunzione del personale, amministrazione e gestione dei fondi, eccetera.

Il disegno di legge, che è stato redatto sulla base della legge 12 ottobre 1957, numero 1034, relativa alla partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Bruxelles del 1958, è stato opportunamente aggiornato e modificato al fine di renderlo più consono, anche alla luce della precedente esperienza, alle presenti necessità.

Ad evitare ulteriori ritardi che, oltre ad incidere negativamente sull'insieme della nostra partecipazione, causerebbero un aumento della spesa totale, è indispensabile dare immediato inizio ai preliminari organizzativi concernenti la costituzione del Commissariato e la costruzione del padiglione. A tal fine è della massima urgenza che la somma di 1 miliardo, di cui è previsto lo stanziamento per il 1965, sia resa disponibile senza indugi e che il provvedimento venga perciò esaminato dal Parlamento con procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal del 1967 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 in ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvederà mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione Universale di Montreal del 1967, composto da un Commissario generale ed un Segretario generale che eserciterà anche le funzioni di Commissario aggiunto ed, in caso di assenza, sostituirà il Commissario generale, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canada per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Montreal, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale canadese e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie, espositori.

Art. 5.

Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia ed in Canada per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Canada.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti dello Stato, ed il personale dello Stato utilizzato ai sensi del precedente comma, verranno collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e, con decorrenza dalla data di nomina o di conferimento dell'incarico, avranno diritto al trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto con quello del tesoro.

Art. 7.

Il Ministro degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione Universale di Montreal 1967 in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere, semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli, ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

Il Commissario generale è tenuto a versare ad una gestione speciale di entrata, a lui intestata ed aperta presso un Istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, Enti e privati corrisponderanno al Commissariato di cui al precedente articolo 3 per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal 1967 o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

Il predetto Commissario generale potrà, ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con i Ministeri, gli Enti ed i privati di cui al precedente comma.

Entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione Universale il Commissario generale è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e degli articoli 610 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della predetta gestione.